

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 985)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 17 febbraio 1960 (V. Stampato n. 1849)*

**d'iniziativa dei deputati MARTINELLI, ERMINI, GERMANI, ALDISIO Salvatore, FRANCESCHINI, RICCIO, ROSELLI, VICENTINI, LUCIFREDI, SCELBA, BUCCIARELLI DUCCI,  
TERRAGNI, LONGONI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 24 FEBBRAIO 1960

Norme integrative dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico*

Gli acquisti di materiale didattico e scientifico previsti dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622, potranno essere effettuati:

a) dal Ministero della pubblica istruzione sia direttamente, sia per il tramite del Provveditorato generale dello Stato. A tale scopo il Ministero del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, dallo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione a quello del Ministero del tesoro i fondi necessari per gli acquisti da affidare al Prov-

veditorato generale dello Stato. Per gli acquisti all'estero di materiali ovvero di macchine e strumenti trovano applicazione le norme di cui all'articolo 41 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Il Provveditorato generale dello Stato in ogni caso non è tenuto a chiedere il parere del Consiglio di Stato. Può altresì addivenire all'anticipata esecuzione dei contratti ed anche all'anticipato pagamento del prezzo pattuito;

b) dalle Università e dagli altri Istituti indicati nel citato articolo 1 della predetta legge a favore dei quali il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare in tutto o in parte l'importo relativo sul fondo di cui all'articolo 1 della citata legge 24 luglio 1959, n. 622.